



OBBLIGO DI INDICAZIONE DEL NUMERO CIVICO NEL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE A NORMA DEL C.D.S.

La mancanza nel verbale di accertamento di violazione ad una norma del C.d.S. del numero civico della strada dove è avvenuta e stata riscontrata l'infrazione è causa di annullabilità dello stesso?

La trattazione della questione trae spunto dalla recente sentenza della **Corte di Cassazione del 14/01/16, n° 463** con la quale è stato rigettato il ricorso avverso sentenza di Tribunale che aveva confermato sentenza del Giudice di Pace con la quale si rigettava l'opposizione a verbale di accertamento di violazione con la quale si adduceva, tra l'altro, la nullità dello stesso per la mancata indicazione del luogo della violazione, in quanto mancante del numero civico o chilometro della strada.

La decisione sopra indicata si pone in coerenza con precedente giurisprudenza, vedi in tal senso:

- **Cass. 18/02/89 n° 972**
- **Cass. 09/06/90 n° 5635**
- **Cass. 29/04/05 n° 8939**
- **Cass. 23/01/07 n° 1414**
- **Cass. 09/03/07 n° 5447**
- **Cass. 29/09/11 n° 19902**
- **Cass. 10/06/14 n° 13037**

Il caso va però adeguatamente approfondito in quanto si ritiene che non possa e non vada fornita una risposta di tipo assoluto alla domanda posta

Vediamo cosa prevede la normativa a proposito del contenuto che deve avere il verbale di accertamento di violazione ad una norma del C.d.S. .

I riferimenti normativi sono agli **artt. 383 e 385 del Reg. Esec. C.d.S.** :

- l'**art. 383** recita che *“Il verbale deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta,....”*
- l'**art. 385**, che disciplina le modalità della contestazione non immediata, prevede che il verbale contenga *“...gli elementi di tempo, di luogo...”*

Perché devono essere indicati i dati sopra citati?

Perché il trasgressore ha la necessità di conoscere gli elementi temporali e topografici della commessa infrazione e così potere esercitare il diritto di difesa, con la garanzia altresì della possibilità di verificare che nel luogo dove sarebbe stata

commessa la infrazione l'obbligo, il divieto o la limitazione violati sussistano e siano regolarmente segnalati.

Rivolgendo l'attenzione al riferimento dell'elemento topografico l'art. 383 parla di "**località**" e l'art. 385 parla di "**luogo**".

Poniamoci una serie di domande:

- Cosa si intende con tali termini?
- Basta la indicazione della città e della via dove è avvenuta la infrazione?

In effetti le locuzioni "**località**" e "**luogo**" sono generiche.

- Stante la giurisprudenza sopra riportata si può omettere "sempre" il riferimento, se esistente sul posto, al numero civico o al chilometro della strada?
- Esistono situazioni in cui si ha però la necessità e l'obbligo che la loro indicazione sia massimamente precisa nella specificazione del luogo della commessa violazione? E se sì, quali sono questi casi?

Si ritiene che le risposte in effetti non siano assolute, ma assumono la caratteristica della relatività in relazione alla situazione di fatto esistente.

Se, come abbiamo detto, questi dati sono funzionali al trasgressore per poter essere posto in grado di difendersi e in considerazione che non sempre la contestazione della violazione è immediata, ma avviene in modo differito attraverso la notificazione, risulta necessario che il soggetto interessato abbia elementi per far riemergere alla memoria il fatto che si contesta e il dato relativo alla "località" deve essere il più possibile preciso quando una sua indicazione generica possa pregiudicare questa riemersione mnemonica e ciò si verifica in quei casi, ad esempio, in cui la strada interessata ha una lunghezza considerevole e può essere riscontrata lungo di essa una disciplina circolatoria diversificata, si pensi alla possibilità che lungo la stessa esistano più zone di divieto di sosta intervallate da zone a sosta libera, a disco orario, ecc., cioè a dire che **il dato relativo alla località indicato nel verbale non deve far sorgere equivoci ed incertezze con altri luoghi dove potrebbe essersi verificata la violazione.**

Quindi, per dare una risposta al quesito sopra posto, vi è la necessità di valutare la situazione caso per caso.

N.B. Comunque è bene e consigliabile procedere **sempre**, se possibile, alla indicazione del numero civico (presente sul lato della strada dove si rileva l'infrazione o, nel caso di civici presenti su un solo lato della via, indicando quello sul lato opposto all'altezza del quale si rileva l'infrazione) o riferimento chilometrico della strada, se assenti indicare elementi topografici facilmente riscontrabili e ricostruibili storicamente, cioè punti di riferimento assai precisi, circostanziati e facilmente individuabili e ricostruibili, anche a posteriori, da chi non era presente al momento e sul luogo dei fatti, come ad esempio il riferimento ad un esercizio commerciale o similare, al fine di "blindare" e rendere inattaccabile il verbale di accertamento e non esporlo a sempre possibili ricorsi il cui esito non è scontato.

Giovanni Paris

